

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
95/C 45/01	ECU.....	1
95/C 45/02	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia	2
95/C 45/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcune calzature originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia	3
95/C 45/04	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 14 al 18 febbraio 1995)	5
95/C 45/05	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
95/C 45/06	Bando di gara per l'acquisto di 250 000 t di granturco del mercato mondiale da parte dell'organismo d'intervento portoghese (Articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione)	7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
95/C 45/07	Prestazioni di servizi statistici	8
95/C 45/08	Studi di applicazione «proof-of-concept» — Centro per l'osservazione terrestre — Istituzioni europee — Servizi — Procedura aperta	9
	Corte di giustizia	
95/C 45/09	Annuncio di concorsi generali	11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

21 febbraio 1995

(95/C 45/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,7989	Marco finlandese	5,82414
Corona danese	7,44281	Corona svedese	9,32526
Marco tedesco	1,88334	Sterlina inglese	0,808331
Dracma greca	297,189	Dollaro USA	1,27555
Peseta spagnola	164,954	Dollaro canadese	1,78449
Franco francese	6,56268	Yen giapponese	124,111
Sterlina irlandese	0,809973	Franco svizzero	1,59507
Lira italiana	2062,37	Corona norvegese	8,29041
Fiorino olandese	2,11179	Corona islandese	83,8799
Scellino austriaco	13,2555	Dollaro australiano	1,72255
Scudo portoghese	195,516	Dollaro neozelandese	2,01127
		Rand sudafricano	4,53807

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

(95/C 45/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia, nonché al conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria.

Denuncia

La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea delle industrie calzaturiere (CEC), per conto delle federazioni nazionali che assertivamente rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di calzature.

Prodotto

Il prodotto presumibilmente oggetto di dumping sono le calzature con soles esterne di gomma o plastica e tomaie di materie tessili⁽¹⁾.

Sono escluse le seguenti calzature:

- 1) Le calzature per lo sport, ossia:
 - a) le calzature ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
 - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.
- 2) Le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili.

Denuncia di dumping

Per quanto riguarda l'Indonesia, la denuncia di dumping si è basata su un confronto tra i prezzi interni del prodotto in questione in Indonesia e quelli all'esportazione degli stessi prodotti verso la Comunità.

Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, non avendo questo paese un'economia di mercato, i prezzi all'esportazione applicati dai produttori cinesi sono stati confrontati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio⁽²⁾, con i prezzi interni dello stesso prodotto in Thailandia, un paese ad economia di mercato che, secondo la denuncia, ben si presta a tale confronto, data l'analogia dei processi di produzione, della scala di produzione e dei beni prodotti in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese.

I margini di dumping così calcolati dal denunziante sono rilevanti per entrambi i paesi esportatori interessati.

Denuncia di pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, secondo la denuncia le importazioni dalla Cina verso la Comunità dei prodotti summenzionati sono aumentate, tra il 1990 e il 1993, del 97 %. Nello stesso periodo le importazioni dall'Indonesia sono cresciute del 68 %.

Nello stesso periodo 1990-1993, le corrispondenti quote di mercato sono passate dal 19,3 % al 35,2 % per le importazioni cinesi e dal 5,9 % al 9,1 % per le importazioni indonesiane.

Per contro, sebbene il consumo comunitario tra il 1990 e il 1993 sia cresciuto dell'8,4 %, durante lo stesso periodo, le vendite dei produttori comunitari sul mercato interno sono diminuite del 27,7 %, il che consente di concludere che la quota di mercato interno detenuta dai produttori comunitari è scesa dal 47 % del 1990 al 31,4 % del 1993.

Nella denuncia si sostiene inoltre che i prezzi di vendita dei prodotti importati nella Comunità sono nettamente inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari, i cui aumenti sono stati contenuti al di sotto dell'inflazione.

Ne è derivato per l'industria comunitaria un calo della redditività, una diminuzione della produzione pari al 23 % tra il 1990 e il 1993 e un notevole calo occupazionale, dovuto, secondo la denuncia, alla chiusura di numerose attività produttive.

Procedimento

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3283/94.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare tutte le informazioni pertinenti alla Commissione entro il termine sotto menzionato. A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3283/94, le autorità comunitarie possono elaborare conclusioni provvisorie o definitive in base ai dati di cui dispongono, segnatamente nell'ipotesi che le informazioni anzidette non le pervengano nella forma adeguata e nei termini previsti.

Le parti che si manifestano e presentano la domanda nel termine indicato sono sentite dalla Commissione, purché dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ Secondo la denuncia i prodotti in questione rientrano nei codici NC.6406 19 10 e 6404 19 90.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e le informazioni per decidere se l'istituzione di misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori ed i consumatori possono, nel termine sotto specificato, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3283/94. Le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se sono sostenute da elementi di prova concreti che ne dimostrano la validità.

Termine

Tutte le informazioni pertinenti, in particolare le osservazioni e le argomentazioni riguardanti il preteso dumping ed il conseguente pregiudizio o l'interesse della Comunità, nonché eventuali domande di audizione, devono essere inviate *per iscritto* e devono pervenire alla Commissione della Comunità europee, Direzione generale

Relazioni economiche esterne (Divisione 1-C-2) ⁽¹⁾, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Campionamento

In considerazione del numero elevato di denunzianti e del preteso numero di esportatori ed importatori, nonché dei tipi di prodotti o transazioni, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento. Qualora il campionamento sia considerato necessario, la selezione definitiva delle parti, dei tipi di prodotto o delle transazioni spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta di un campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla pubblicazione del presente avviso, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della scelta di un campione rappresentativo.

⁽¹⁾ Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles — telefax (32-2) 295 65 05; telex COMEU B 21877.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcune calzature originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia

(95/C 45/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di alcune calzature originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia, nonché al conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria.

Denuncia

La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC), per conto delle federazioni nazionali i cui membri assertivamente rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di calzature.

Prodotto

I prodotti presumibilmente oggetto di dumping sono:

- calzature da uomo e da donna con soles esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e tomaie di cuoio, che non ricoprono la caviglia, con soles interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, ed anche calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna ⁽¹⁾.
- calzature da donna con soles esterne di gomma o di materia plastica e tomaie di materia plastica, che non

ricoprono la caviglia, con soles interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm ⁽²⁾.

Le seguenti calzature sono escluse:

- 1) Calzature per lo sport, intese come:
 - a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
 - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato ed il ciclismo.
- 2) Calzature ad alto contenuto tecnologico, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽¹⁾ Secondo la denuncia i prodotti in questione rientrano nei codici NC ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

⁽²⁾ Secondo la denuncia i prodotti in questione rientrano nel codice NC ex 6402 99 98.

Denuncia di dumping

Riguardo all'Indonesia ed alla Thailandia, è stato effettuato un confronto fra i prezzi degli stessi prodotti sul mercato interno dei due paesi ed i prezzi all'esportazione nella Comunità.

Riguardo alla Repubblica popolare cinese, poiché questo paese non ha un'economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio ⁽¹⁾, i prezzi all'esportazione applicati dai produttori cinesi sono stati confrontati con i prezzi interni degli stessi prodotti in Thailandia, che secondo la denuncia può essere scelta come un adeguato paese di riferimento ad economia di mercato, data l'analogia dei processi di produzione, della scala di produzione e dei beni prodotti in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese.

I margini di dumping così calcolati dal denunziante sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

Denuncia di pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, secondo la denuncia le importazioni del prodotto sopra menzionato dalla Cina nella Comunità sono aumentate del 340 % tra il 1990 ed il 1993. Nello stesso periodo le importazioni dall'Indonesia e dalla Thailandia sono aumentate rispettivamente del 226 % e del 67 %.

Nel periodo 1990-1993, le quote di mercato corrispondenti sono aumentate dal 2,7 % all'11,4 % per le importazioni cinesi, dal 2,9 % al 4,7 % per le importazioni thailandesi e dall'1,4 % al 4,5 % per le importazioni indonesiane.

Per contro, sebbene il consumo comunitario sia aumentato del 3,4 % fra il 1990 ed il 1993, le vendite dei produttori comunitari, secondo la denuncia, sono calate del 21,5 % nello stesso periodo. Si afferma quindi che la quota del mercato interno detenuta dai produttori comunitari è diminuita dal 72,9 % nel 1990 al 55,3 % nel 1993.

Nella denuncia si afferma inoltre che i prezzi di queste importazioni nella Comunità sono notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari i cui aumenti sono rimasti inferiori al livello dell'inflazione.

Le conseguenze sull'industria comunitaria si sono manifestate con il calo della redditività, la diminuzione della produzione del 14,2 % fra il 1990 ed il 1993 e con un significativo calo dell'occupazione, dovuto secondo la denuncia al fatto che alcuni produttori hanno cessato l'attività.

Procedimento

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3283/94.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e fornire tutte le informazioni pertinenti alla Commissione entro il termine sotto indicato. Qualora tali informazioni non siano ricevute in forma adeguata entro il termine sotto specificato, le autorità comunitarie, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3283/94, possono elaborare conclusioni provvisorie o definitive in base ai dati di cui dispongono.

Le parti che si manifestano e presentano la domanda nel termine indicato sono sentite dalla Commissione, purché dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e le informazioni per decidere se l'istituzione di misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori ed i consumatori possono, nel termine sotto specificato, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3283/94. Le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se sono sostenute da elementi di prova concreti che ne dimostrano la validità.

Termine

Tutte le informazioni pertinenti, in particolare le osservazioni e le argomentazioni riguardanti il preteso dumping ed il conseguente pregiudizio o l'interesse della Comunità, nonché eventuali domande di audizione, devono essere inviate *per iscritto* e devono pervenire alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Relazioni economiche esterne (Divisione I-C-2) ⁽²⁾, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Campionamento

In considerazione del numero elevato di denunzianti e del preteso numero di esportatori ed importatori, nonché dei tipi di prodotti o transazioni, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento. Qualora il campionamento sia considerato necessario, la selezione definitiva delle parti, dei tipi di prodotto o delle transazioni spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta di un campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla pubblicazione del presente avviso, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della scelta di un campione rappresentativo.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio; telefax (32-2) 295 65 05; telex: COMEU B 21877.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 14 al 18 febbraio 1995)

(95/C 45/04)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3967	S 30 del 14. 2. 1995	Burundi	BI-Bujumbura: Malathion	11. 4. 1995
3974	S 33 del 17. 2. 1995	Marocco	MA-Casablanca: Mobili	23. 5. 1995
	S 34 del 18. 2. 1995	Haiti	HT-Port-au-Prince: Gruppo elettrogeno	10. 3. 1995
3978	S 34 del 18. 2. 1995	Guatemala	GT-Guatemala: Forniture sanitarie	18. 4. 1995

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(95/C 45/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
94-0380-E	PROGETTO DI CIRCOLARE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO	22. 3. 1995
94-0381-E	PROGETTO DI REGIO DECRETO CON CUI SI STABILISCONO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, L'ATTREZZATURA SANITARIA E IL PERSONALE ADDETTO, DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO SANITARIO SU STRADA, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 134, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	4. 4. 1995
94-0382-GR	DECISIONE MINISTERIALE «DEFINIZIONE DEL METODO DI MISURAZIONE E DEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E PER GLI IDROCARBURI (HC) PRESENTI NEI GAS DI SCARICO DEI VEICOLI STRADALI A BENZINA E A GAS LIQUIDO»	22. 3. 1995
94-0383-D	CAPITOLATO TECNICO PER ELEMENTI PREFABBRICATI DI PARETI PROTETTIVE IN CALCESTRUZZO (TL-BSWF 95)	4. 4. 1995
94-0384-D	SECONDO DECRETO DI EMENDAMENTO DEL REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE DI PICCOLE DIMENSIONI	4. 4. 1995
94-0385-UK	NORMA RELATIVA AGLI ATTRAVERSAMENTI PRIVATI (SEGNALI E BARRIERE)	4. 4. 1995
94-0386-DK	PROGETTO DI DELIBERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE RELATIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CAPITOLO 3 E DELL'ABROGAZIONE DEL CAPITOLO 2 DELLA DELIBERA N. 611 DEL 4 LUGLIO 1994, SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE CON ACQUA-SCOOTERS E SIMILI	4. 4. 1995
94-0388-UK	DEFINIZIONE, AI SENSI DELLA SEZIONE 22, PARAGRAFO 6, DELLE PRESCRIZIONI ESSENZIALI PER IL COLLEGAMENTO DI APPARECCHIATURE TERMINALI AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ESTESO AD ACCESSO GLOBALE (ETACS)	4. 4. 1995
94-0389-NL	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA DELIBERA SUI MATERIALI EDILI	11. 4. 1995

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per l'acquisto di 250 000 t di granturco del mercato mondiale da parte dell'organismo d'intervento portoghese

(Articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione)

(95/C 45/06)

1. Prodotto da mobilitare

Granturco di cui al codice NC 1005 90 00.

2. Quantitativo totale

250 000 t.

3. Elenco dei magazzini relativi ad una partita

Le offerte devono riferirsi a 5 000 t come minimo, che saranno considerate come partita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94⁽²⁾.

La fornitura comporta l'acquisto di granturco sul mercato mondiale e la consegna franco magazzino, non scaricato, in base al regime di deposito doganale. Il magazzino è designato dall'organismo d'intervento portoghese, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 675/94, nello stesso momento in cui viene comunicata l'assegnazione di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento. In tale comunicazione è indicato anche il termine di consegna della merce.

Il magazzino e il termine di consegna vengono indicati conformemente alla tabella di cui al punto 6 del presente bando di gara.

Per la scelta dei locali si terrà conto della seguente ripartizione geografica:

- Trafaria 75 000 t,
- Beato 100 000 t,
- Leixões 75 000 t.

A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 675/94 l'organismo d'intervento portoghese procede ad un controllo della quantità e della qualità della merce all'atto della fornitura.

4. Caratteristiche della merce (tra cui la definizione della qualità richiesta, il livello minimo di qualità e le detrazioni)

La merce dev'essere di qualità sana, leale e mercantile, di un tenore massimo in aflatossine di 20 PPB e deve possedere i requisiti qualitativi elencati qui di seguito (non si applica alcuna maggiorazione):

a) caratteristiche all'atto delle operazioni di carico (stadio fob):

Umidità: 14,5 %

Peso ettolitro: 69,5 kg

Chicchi spezzati e sostanze estranee: 3 %;

b) caratteristiche al momento della consegna al magazzino:

Umidità: 14,5 % al massimo

Peso ettolitro: 67 kg minimo

Chicchi spezzati e sostanze estranee: 12 % al massimo (detrazione a partire dal 4 %).

Le detrazioni sono quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2486/92 della Commissione.

5. Condizionamento

Alla rinfusa.

6. Periodo di consegna

La fornitura si divide in due fasi, in base alle date che figurano nella tabella seguente:

Magazzini	Quantità (t)	Data indicativa di consegna
Trafaria	40 000	15-30 aprile 1995
Beato	60 000	
Leixões	50 000	
Trafaria	35 000	15-30 giugno 1995
Beato	40 000	
Leixões	25 000	

I quantitativi non assegnati per la prima fase sono riportati alla fase successiva.

Qualsiasi ritardo nella consegna comporta una penalità di 5 ECU/t per ciascun giorno di ritardo, che verranno detratti dall'importo dovuto dall'organismo d'intervento portoghese.

La merce non potrà in nessun caso essere consegnata oltre il 30 giugno 1995.

7. Data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

I termini per la presentazione delle offerte tengono conto del calendario seguente:

— 23 febbraio 1995

— 9 marzo 1995

— 30 marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.

Prestazioni di servizi statistici

(95/C 45/07)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Istituto statistico Eurostat, unità F 1, conti dell'agricoltura e strutture agricole, edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, all'attenzione del sig. Calò, L-2920 Lussemburgo.
Tel. (352) 43 01-372 10. Telefax (352) 43 01-373 17.
2. **Categoria del servizio:** Numero 10, servizi di studi di mercato e di sondaggi per prestazioni nel settore statistico: numero CPC 864. Lavori relativi al programma quadro per le azioni prioritarie nel campo dell'informazione statistica 1993-97. Decisione del Consiglio 93/464/CEE del 22. 7. 1993 - GUCE L 219 del 28. 8. 1993:
Tema da trattare: «Industria agro-alimentare» (vedi allegato, parte 1.B della decisione del Consiglio sopracitata).
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
4. a) **Riservato ad una determinata professione:** No.
b)
c) **Indicazione dei nomi e delle qualifiche del personale:** I concorrenti sono tenuti ad indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del servizio.
- 5.
6. **Varianti:** Non ammesse, conformarsi al capitolato d'appalto.
7. **Durata del contratto:** 1 anno, rinnovabile due volte per la durata di un anno, con riserva della disponibilità dei fondi.
8. a) **Richiesta del capitolato d'appalto:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per la richiesta:** 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
c) **Pagamento per l'ottenimento dei documenti:** Niente.
9. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** Al massimo sessanta giorni dal 14. 2. 1995 (17.00), timbro della posta facente fede.
10. **Apertura delle offerte:**
a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte:** A porte chiuse.
b) **Data, ora e luogo:** 8 giorni dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte (15.00). Luogo: vedi punto 1.
11. **Cauzioni e garanzie:** Vedi capitolato d'appalto.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Vedi capitolato d'appalto.
- 13.
14. **Condizioni minime:** Per poter partecipare alla gara aperta, il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:
dichiarazione relativa alla cifra d'affari globale degli ultimi due anni,
elenco dei principali servizi similari forniti nel corso degli ultimi tre anni.
15. **Validità delle offerte:** 9 mesi dal termine utile per la presentazione delle offerte (vedi punto 9).
16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base:
della qualità tecnica,
— esperienza specialistica degli esperti proposti,
— affidabilità della metodologia delle soluzioni proposte,
del prezzo.
17. **Altre informazioni:**
18. **Data d'invio dell'avviso:** 14. 2. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:** 15. 2. 1995.

Studi di applicazione «proof-of-concept»

Centro per l'osservazione terrestre

Istituzioni europee

Servizi

Procedura aperta

(95/C 45/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, centro comune di ricerca, all'attenzione del sig. P. N. Churchill, TP 441, I-21020 Ispra.

Tel. (39) 332 78 54 25. Telefax (39) 332 78 54 61.
Posta elettronica: ceo-wwwadm@jrc.it.

2. **Categoria del servizio e descrizione:** Riferimento CPC 85.

Il progetto del centro osservazioni terrestres (CEO) della Commissione europea intende migliorare lo scambio di informazioni e dati tra gli utilizzatori e i fornitori di dati e servizi dell'osservazione terrestre (OT). Il miglioramento della comunicazione, l'accessibilità e la disponibilità di dati e servizi forniranno uno stimolo agli utilizzatori europei per maggiori benefici nell'uso dei dati OT.

Il progetto CEO è attualmente nella fase preliminare nella quale vengono definiti i bisogni degli utilizzatori e valutate le infrastrutture (reti, base dati, progetti, ecc.) delle entità europee. Sono studiati i metodi di comunicazione e lo scambio dei servizi. In questo quadro, una serie di attuali e concreti progetti europei operanti con applicazioni OT saranno studiati e valutati per modellare i concetti di base e i potenziali problemi del CEO. Questi modelli, definiti studi «proof-of-concept», supporteranno le necessità del CEO e il processo di progettazione.

Il progetto CEO attribuirà dei contratti a sostegno degli studi «proof-of-concept» orientati verso delle applicazioni in tutti i settori tematici pertinenti. Gli studi di applicazioni «proof-of-concept» interessanti il progetto CEO avranno le seguenti caratteristiche:

- sviluppare una stretta collaborazione con gli utilizzatori delle informazioni ottenute;
- operare con l'applicazione dei dati OT, informazioni e servizi nell'area di interesse delle istituzioni e organizzazioni europee;

— operare con qualsiasi settore di applicazione nel contesto scientifico, pubblico o commerciale;

— essere in un avanzato stadio di sviluppo o in fase operativa;

— tentare attivamente di acquisire nuovi utilizzatori per OT e/o il package dati OT esistente come un nuovo prodotto o servizio attrattivo per un più largo numero di utilizzatori;

— modello di tecniche potenziali, servizi, interfaccia, applicazioni di utilizzatori di rilevanza per il CEO.

3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

4.

5. **Servizi da fornire:** Sono dettagliati nei documenti di gara.

6.

7. **Data limite per la conclusione del lavoro:** prima prestazione processo CEO, 2 mesi dopo la firma del contratto. L'ultima consegna nel 1995. Ulteriori date limite sono specificate nei documenti di gara.

8. a) **Indirizzo per la richiesta dei documenti:** Vedi punto 1.

b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 14. 3. 1995 (data dell'arrivo materiale della richiesta per posta o telefax).

9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 31. 3. 1995 (data dell'arrivo materiale dell'offerta per posta)

b) **Indirizzo al quale devono essere indirizzate le offerte:** Vedi punto 1.

- c) **Lingue nelle quali devono essere redatte:** Qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.
- 10., 11.
12. **Finanziamento:** I contratti saranno affidati in conformità alle disponibilità di bilancio.
13. **Statuto legale del concorrente:** Possono partecipare tutte le istituzioni pubbliche, società private o consorzi legalmente residenti in Europa.
- 14.
15. **Periodo di validità delle offerte:** 6 mesi dal termine ultimo di partecipazione.
16. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:** Sono specificati nella documentazione di gara.
- 17.
18. **Data d'invio dell'avviso:** 13. 2. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:** 13. 2. 1995.
-

CORTE DI GIUSTIZIA

ANNUNCIO DI CONCORSI GENERALI

(95/C 45/09)

La Corte di giustizia delle Comunità europee pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ i concorsi generali seguenti:

Edizione finlandese

CJ/LA/12 (giuristi linguisti di lingua finnica)

Edizione svedese

CJ/LA/13 (giuristi linguisti di lingua svedese)

Questo numero della Gazzetta ufficiale può essere richiesto alla divisione del personale della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU n. C 45 A del 22. 2. 1995.